

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

- Pubblicità legale
- Scritture contabili
- Rappresentanza commerciale

Il sistema di pubblicità legale artt. 2188 -2202 c.c.

- Risponde ad esigenze di informazione legate alla sicurezza dei traffici ed alla certezza dei rapporti giuridici.
- Ha ad oggetto determinati atti o fatti della vita dell'impresa, ritenuti rilevanti dall'ordinamento, che vanno resi pubblici secondo le forme e le modalità predeterminate dalla legge.
- Già nel codice di commercio del 1882 era previsto un regime di pubblicità per i commercianti, il quale aveva carattere di organicità solo per le società.
- Successivamente, il codice civile del 1942 ha previsto il Registro delle imprese quale strumento di pubblicità legale per le imprese commerciali medio-grandi e per le società commerciali. Tale disciplina, tuttavia, è rimasta inattuata sino al 1993.
- Finalmente, l'art. 8 della l. n. 580 del 1993, contenente norme per il riordino delle Camere di Commercio, ha istituito il Registro delle imprese, cui ha fatto seguito il d.p.r. 581/1995, contenente il regolamento di attuazione.

Il sistema di pubblicità legale (segue)

Questa nuova disciplina ha introdotto alcune significative novità rispetto al sistema previsto dal codice del 1942:

- l'attuale registro delle imprese non è più solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali, ma anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese;
 - la tenuta del registro delle imprese è affidata alle Camere di Commercio, con conseguente cessazione dei compiti di pubblicità legale delle imprese da parte delle cancellerie dei tribunali;
 - il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche al fine di assicurare completezza ed organicità della pubblicità, nonché garantire la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
- **L'ufficio del Registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso le Camere di Commercio ed è retto da un conservatore nominato dalla giunta. L'attività dell'ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.**
- Attualmente, il Registro è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione speciale, quest'ultima suddivisa in 6 parti.**

Il Registro delle imprese: la sezione ordinaria



L'iscrizione nella sezione ordinaria: effetti

EFFICACIA DICHIARATIVA

- Di regola, l'iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia semplicemente dichiarativa: **rileva sul piano dell'opponibilità dell'atto o del fatto iscritto.**
- I fatti e gli atti iscritti sono opponibili a chiunque dal momento stesso della loro registrazione (c.d. efficacia positiva immediata); i terzi, quindi non potranno eccepirne l'ignoranza (presunzione assoluta di conoscenza).
- L'omessa iscrizione, invece, impedisce che il fatto possa essere opposto ai terzi (c.d. efficacia negativa). In questo caso, però, l'imprenditore potrà provare che, nonostante l'omessa registrazione, i terzi hanno avuto ugualmente conoscenza effettiva del fatto o dell'atto (presunzione relativa di non conoscenza).

EFFICACIA COSTITUTIVA

- In alcune ipotesi, tassativamente previste dalla legge, **l'iscrizione è anche presupposto perché l'atto sia produttivo di effetti fra le parti e per i terzi (efficacia costitutiva totale) ovvero solo nei confronti dei terzi (efficacia costitutiva parziale).**
- Ha efficacia costitutiva totale l'iscrizione nel RI dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative: **prima della registrazione, tali società non esistono giuridicamente come tali né per gli aspiranti soci né per i terzi.**
- Ha efficacia costitutiva parziale, ad esempio, la registrazione della deliberazione di riduzione reale del capitale sociale di una s.n.c.

EFFICACIA NORMATIVA

- In questo caso, **l'iscrizione nella sezione ordinaria è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico.**
- È il caso della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, le quali vengono ad esistenza anche se non registrate; in tal caso, tuttavia, vengono qualificate come società irregolari.
- **Società irregolare = non opera il regime di autonomia patrimoniale proprio della s.n.c. e della s.a.s., ma si applica il più gravoso regime dettato per la società semplice.**

Il Registro delle imprese: la sezione speciale (I)

PARTE PRIMA

- Sono iscritti gli **imprenditori agricoli individuali**, i **piccoli imprenditori** e le **società semplici**, ovvero gli imprenditori che, secondo il codice civile, ne erano esonerati e per i quali originariamente l'iscrizione, introdotta appunto nel 1993, aveva effetti solo di *pubblicità notizia*.
- Inoltre, sono annotati gli **imprenditori artigiani**, già iscritti nel relativo albo.

PARTE SECONDA

- È dedicata alle **società fra professionisti**. Attualmente, in tale parte si iscrivono le società tra avvocati con efficacia di *pubblicità notizia*.

PARTE TERZA

- Sono iscritte le società o gli enti che esercitano **attività di direzione e coordinamento** e quelle che vi sono soggette: tale parte è dedicata, dunque, alla pubblicità dei **legami di gruppo**.

PARTE QUARTA

- È dedicata alla pubblicità delle **imprese sociali (d.lgs. N. 155/2006)**.

Il Registro delle imprese: la sezione speciale (II)

PARTE QUINTA

- Sono iscritti gli **atti di società di capitali in lingua straniera**.

PARTE SESTA

- Sono iscritte le **start-up innovative** e gli **incubatori certificati** (D.L. 179/2012).

PARTE SETTIMA

- Sono iscritte le **PMI Innovative**.

PARTE OTTAVA

- Contiene le **informazioni di trasparenza antiriciclaggio**.

L'iscrizione nella sezione speciale: effetti

PUBBLICITA' NOTIZIA

- L'iscrizione nella sezione speciale del RI, di regola, non ha efficacia né dichiarativa né costitutiva né normativa.
- L'iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia: **l'iscrizione consente di prendere conoscenza dell'atto o del fatto iscritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi (dovrà sempre essere provata l'effettiva conoscenza).**

IMPRENDITORI AGRICOLI

- Il d.lgs. 228/2001, che ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo, ha stabilito che per gli imprenditori agricoli anche piccoli (coltivatori diretti) e per le società semplici esercenti attività agricola l'iscrizione nella sezione speciale ha anche **efficacia dichiarativa**.

Il Registro delle imprese: atti e fatti, sanzioni

- I fatti e gli atti da registrare sono individuati da diverse norme e variano a seconda della struttura soggettiva dell'impresa.
- Non qualsiasi fatto o atto inerente all'impresa deve essere iscritto, ma solo quei fatti o atti che costituiscono **elementi di identificazione dell'impresa** stessa, in quanto concretano connotati strutturali di essa
- In via di principio sono soggette a registrazione tutte le modificazioni di elementi già iscritti.
- Non è consentita l'iscrizione di atti non previsti dalla legge (c.d. **principio di tipicità/tassatività delle iscrizioni**).
- L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato ma può anche avvenire d'ufficio, se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi provvede. Le iscrizioni devono essere effettuate nel RI della provincia in cui l'impresa ha la sede.
- L'ufficio del registro, prima di procedere all'iscrizione, deve controllare: che il fatto o l'atto è soggetto a iscrizione; che la documentazione è formalmente regolare; l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto (**legalità formale**). Invece, il controllo non può investire la validità dell'atto (**legalità sostanziale**) e, quindi, è escluso che l'ufficio possa rilevare eventuali cause di nullità dell'atto stesso.
- L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e con sanzioni indirette.
- Infine, può essere disposta la cancellazione d'ufficio dell'impresa che ha cessato l'attività, quando l'imprenditore non abbia provveduto.

LE SCRITTURE CONTABILI: nozione e soggetti obbligati artt. 2214 – 2220 c.c.

- Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei fatti di gestione, della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e del risultato economico dell'attività svolta
- Sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili gli imprenditori commerciali medio-grandi; tutte le società commerciali (tranne la società semplice), anche se non esercitano attività commerciale; gli enti pubblici e gli enti di diritto privato (diversi dalle società) che svolgono attività commerciale, anche se in via secondaria ed accessoria, limitatamente all'attività commerciale esercitata; le imprese sociali, indipendentemente dalla natura commerciale o agricola dell'attività esercitata; il GEIE, indipendentemente dalla natura dell'attività esercitata.

Le scritture contabili obbligatorie

PRINCIPIO GENERALE ART. 2214

- L'**art. 2214 c.c.** stabilisce che:
- L'imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (2° comma – criterio variabile);
- In ogni caso, devono essere tenuti il libro giornale e il libro degli inventari;
- Per ciascun affare, devono essere ordinatamente conservati gli originali della corrispondenza commerciale ricevuta e le copie di quella spedita.

LIBRO GIORNALE ART. 2216

- È un registro cronologico-analitico.
- In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (basta che queste siano registrate nell'ordine in cui sono compiute e non il giorno del loro compimento).
- Può essere articolato in libri parziali, in relazione alle articolazioni dell'impresa.

LIBRO DEGLI INVENTARI ART. 2217

- È un registro periodico-sistematico che deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e, successivamente, ogni anno.
- Ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell'imprenditore, perciò deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore, anche estranee all'impresa.
- L'inventario si chiude con il bilancio.

Le scritture contabili obbligatorie

(segue)

BILANCIO ARTT. 2423 – 2435 ter

- È un prospetto contabile riassuntivo che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione complessiva del patrimonio (stato patrimoniale) alla fine di ciascun anno, nonché gli utili conseguiti o le perdite sofferte (conto economico) nello stesso arco temporale.
- Costituisce il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'attività svolta nel periodo di gestione.
- La redazione del bilancio è analiticamente disciplinata in tema di società per azioni, con norme che fissano sia il contenuto, sia i criteri che devono essere seguiti nella valutazione delle singole voci (artt. 2423 ss., c.c.).

ALTRE SCRITTURE ART. 2214 (2° comma)

- Nel rispetto del principio generale, l'imprenditore dovrà tenere tutte le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (ad esempio, libro mastro, libro cassa, libro magazzino, libro scadenze cambiarie, libro conti correnti).
- La scelta delle altre scritture da tenere è rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore, nei limiti segnati dalle norme tecniche e dalla prassi di un'ordinata contabilità.

Regolarità delle scritture cont.

- La legge non si limita a prescrivere l'obbligo di tenere le scritture contabili, ma impone, inoltre, il rispetto di determinate formalità – estrinseche ed intrinseche – per la tenuta delle stesse, volte a salvaguardarne la veridicità, l'affidabilità e la regolarità.
- Le **formalità estrinseche (art. 2215)** attengono all'esteriorità delle scritture contabili e, oggi, si riducono sostanzialmente alla numerazione progressiva in ogni pagina prima di essere messe in uso (sono stati soppressi la vidimazione annuale e la bollatura obbligatoria).
- Le **formalità intrinseche** attengono, invece, alle modalità attraverso le quali vengono compiute le annotazioni.
 - L'**art. 2219 c.c.** dispone che tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità e, in particolare, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni e in modo che le parole cancellate restino leggibili.
- **L'inosservanza di tali regole non comporta una sanzione diretta; rende le scritture irregolari, con effetti che possono ridondare a svantaggio dell'imprenditore (es. sul piano dell'efficacia probatoria delle scritture).**

Regolarità delle scritture cont. (segue)

- L'inadempimento dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili non è assistito da nessuna sanzione *generale e diretta*, salvo quelle previste dalla legislazione tributaria. Ad ogni modo, sono previste delle sanzioni *eventuali e indirette*:
 - l'imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili, non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore (art. 2710 c.c.);
 - Inoltre, in caso di liquidazione giudiziale, è assoggettato alle sanzioni penali per i reati di bancarotta semplice o fraudolenta (artt. 322 e 323 ccii);
- La regolare tenuta della contabilità, peraltro, non costituisce più requisito per l'ammissione al concordato preventivo.
- Le scritture contabili non sono di regola soggette ad alcuna forma di controllo esterno; però, essendo necessario tutelare gli interessi esterni all'impresa e coinvolti dalla regolare tenuta della contabilità, questa regola subisce significative e crescenti eccezioni (la contabilità delle S.p.A. *quotate* e *non quotate* è sottoposta al controllo esterno di apposite società di revisione).
- Le scritture contabili e la corrispondenza commerciale devono essere conservate per dieci anni; la conservazione può avvenire anche su supporti informatici.

Le scritture contabili: rilevanza esterna ed efficacia probatoria

- In linea di principio, le scritture contabili sono destinate a restare nella sfera interna dell'imprenditore.
- **Eccezioni:** il bilancio delle società di capitali e delle società cooperative deve essere reso pubblico mediante deposito presso l'ufficio del registro delle imprese; nelle imprese soggette a controllo pubblico, il diritto al segreto non sussiste nei confronti dell'organo pubblico preposto alla vigilanza (società quotate, GDF, etc).
- L'ipotesi più significativa di rilevanza esterna si ha sul piano processuale, giacché le scritture contabili possono essere utilizzate come mezzo di prova (artt. 2709 – 2711):
 - **dai terzi:** in questo caso, per potere essere utilizzate come prova contro l'imprenditore, non è necessario che le scritture contabili siano da questo regolarmente tenute. Poi, in virtù del principio di inscindibilità (art. 2709 c.c.), il terzo non può avvalersi solo della parte a lui favorevole, scindendo il contenuto delle scritture contabili. Dal canto suo, l'imprenditore potrà dimostrare, con qualsiasi mezzo, che le proprie scritture non rispondono a verità.
 - **dall'imprenditore:** costituisce una deroga al principio di cui all'art. 2710 c.c., secondo il quale nessuno può costituire prove a proprio favore. L'art. 2710 recita che le scritture contabili possono far prova e non che fanno prova (d'altronde basterebbe non registrare un debito per sottrarvisi). Affinché l'imprenditore possa utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro terzi, devono ricorrere tre rigorose condizioni:
 - i) si deve trattare di scritture regolarmente tenute;
 - ii) la controparte deve essere un imprenditore;
 - iii) la controversia deve avere ad oggetto rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
- Sarà poi il giudice a valutare sull'attendibilità delle scritture contabili e sulla loro idoneità a costituire una valida prova a favore dell'imprenditore da cui provengono.

Le scritture contabili: rilevanza esterna ed efficacia probatoria (segue)

- Quanto ai **modi di acquisizione** delle scritture contabili può avvenire in due modi: mediante esibizione e mediante comunicazione (art. 2711).
- Le differenze tra questi due istituti sono:
 - contenuto:**
 - A) l'esibizione ha ad oggetto singole scritture contabili ovvero tutti i libri ma solo per estrarne alcune registrazioni;
 - B) la comunicazione: tutte le scritture contabili
 - destinatario:**
 - A) l'esibizione si fa al giudice;
 - B) la comunicazione: all'altra parte su ordine del giudice
 - azionabilità:**
 - A) l'esibizione può essere sempre ordinata dal giudice d'ufficio o su istanza di parte;
 - B) la comunicazione: può essere ordinata solo in 3 casi: controversie relative allo scioglimento di società, alla comunione dei beni ed alla successione per causa di morte.

Ausiliari imprenditore e rappresentanza commerciale artt. 2203 – 2213 c.c.

- Il fattore umano costituisce larga parte della organizzazione
- I c.d. «ausiliari dell'imprenditore» possono essere: subordinati–parasubordinati o autonomi
- Il vincolo di subordinazione deriva da indici che caratterizzano la sottoposizione al vincolo gerarchico
- La disciplina della rappresentanza commerciale deroga la disciplina generale. Gli ausiliari interni dell'imprenditore sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza. Il potere di rappresentanza non deriva dunque da una procura ma costituisce **effetto naturale** della posizione ricoperta dall'ausiliare nell'organizzazione.

Institore

- È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale
- La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa
- Si tratta di un dipendente in posizione apicale nella organizzazione e di solito risponde solo all'imprenditore
- Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto

Poteri di rappresentanza dell'istituto

- Potere generale di rappresentanza, sostanziale e processuale
- Può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa o ramo a cui è preposto
- Divieto di compiere atti esorbitanti dal predetto limite, ad es. vendita azienda
- Inoltre divieto alienare e ipotecare immobili
- Rappresentanza processuale attiva e passiva
- Ampliamento-modifica-limitazione-revoca poteri di rappresentanza: l'importanza del registro delle imprese per la opponibilità
- Obblighi e responsabilità dell'istituto (2205, 333ccii, 2208)

I procuratori

- Sono anch'essi dei lavoratori subordinati con funzioni dirigenziali ma a capo solo di un settore operativo dell'impresa (cfo, cco, cos, etc.)
- Hanno potere di rappresentanza (solo sostanziale ma non processuale) ex lege per le operazioni in relazione alle quali gli è affidato potere decisionale autonomo
- Obblighi e responsabilità molto limitati rispetto a institore

I commessi

- Dipendenti con mansioni operative e di relazione con la clientela
- Anche per loro poteri di rappresentanza ex lege ma molto limitati
- I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale
- Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
- L'imprenditore può ampliarne i poteri di rappresentanza senza necessità di pubblicità legale